



Comune di Zoagli

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 101 DEL 18-12-2017

Oggetto:
ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
DI SOGGIORNO.

L'anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di dicembre alle ore 18:00, nella sala delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

ROCCA FRANCO	A	GALLI LUCIA	P
SACCO ANGELO	P	Dellepiane Riccardo	P
CASSANI CARLO	P	NICHEL RITA	P
AMANTINI MASSIMILIANO	A	MACCIO' CESARE	P
FORTUNATI LUIGI	A	DE PONTI FABIO	P
GIORDANO MARCO	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti 3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. TERRAZZINO ELISA
Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIORDANO MARCO in qualità di CONSIGLIERE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Signori:

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a comunicazione ai capigruppo	S

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 109 DELL'ANNO
27-11-2017 AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 97 DEL D.Lgs 267/2000**

PARERE: in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to **VIALE STEFANIA**

PARERE: in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to **VIALE STEFANIA**

PARERE: in ordine alla **VISTO CONFORMITA'**

Data:

Il Segretario Comunale
F.to **TERRAZZINO ELISA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" è stata introdotta all'art. 4 la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, per le unioni di Comuni nonché per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire con deliberazione di Consiglio Comunale un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo per notte di soggiorno;

Considerato che, come disposto dall'articolo sopra richiamato, il gettito dell'imposta dovrà essere destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, di fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale della Liguria n. 775 del 5/8/2016 che ha istituito un elenco Regionale delle località turistiche nel quale sono stati inseriti i Comuni Liguri;

Richiamata la legge Regionale 27/12/2016 n. 33 che prevede all'art. 2 comma 81 "La Regione promuove il Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria....";

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale della Liguria n. 362 del 05/05/2017 che ha approvato i principi connessi all'eventuale autonoma decisione di applicazione dell'imposta di soggiorno da parte dei comuni;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 30/08/2017 con cui il Comune di Zoagli aderiva al Patto per lo sviluppo strategico per il turismo in Liguria;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale della Liguria n. 568 del 14/07/2017 che ha approvato il Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria;

Considerato che l'economia del territorio del Golfo del Tigullio è fortemente caratterizzata da un contesto turistico ricettivo molto sviluppato e da una fitta rete commerciale strettamente legata all'andamento di quest'ultimo;

Ritenuto dunque che l'importante afflusso turistico presente sul territorio richieda adeguati servizi pubblici, azioni per la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e l'organizzazione di eventi turistici culturali, per la cui realizzazione il Comune necessita di ingenti risorse finanziarie;

Considerato che il territorio del Comune di Zoagli è caratterizzato da consistenti flussi turistici che, pur rappresentando una risorsa significativa per l'indotto economico e commerciale privato, comportano tuttavia spese aggiuntive a carico del bilancio comunale sia per l'erogazione di adeguati servizi pubblici locali, che per la complessiva manutenzione del territorio e, più in generale, per garantire un adeguato livello di iniziative, manifestazioni e servizi di rilevanza turistica;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere all'istituzione dell'imposta di soggiorno, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 a carico di coloro che pernottano nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Zoagli con decorrenza 1 dicembre 2017, allo scopo di finanziare interventi in materia di:

- Promozione del territorio, destinando a questa voce una parte significativa degli incassi relativi all'imposta;
- Sostegno delle strutture ricettive;
- Manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali;
- Sviluppo di una rete di servizi pubblici locali connessi al settore turistico ricettivo.

Rilevato che l'art. 4 sopra citato stabilisce che con Regolamento dello Stato, da adottarsi ai sensi dell'art. 17 c.1 della Legge 400/1988 è dettata la disciplina di attuazione dell'imposta e che i Comuni, in conformità a quanto stabilito dal citato decreto, possono con proprio regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, disporre ulteriori modalità applicative del tributo, prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo, anche in mancanza dell'emanazione del regolamento nazionale;

Preso atto che il previsto Regolamento nazionale non è stato emanato entro i termini previsti dalla normativa ma che è comunque volontà dell'Amministrazione Comunale procedere all'istituzione dell'imposta, così come previsto dalla norma, e di conseguenza all'approvazione di un regolamento che ne disciplini l'applicazione;

Valutato a tal fine di approvare il Regolamento sull'imposta di soggiorno allegato al presente provvedimento, formandone parte integrante e sostanziale, contenente, in particolare, l'individuazione dei soggetti passivi, delle esenzioni, degli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, delle modalità di riversamento e delle sanzioni da applicarsi in caso di inadempimento;

Precisato che la misura dell'imposta dovrà essere stabilita con criteri di proporzionalità in riferimento al prezzo applicato dalle strutture ricettive, e che, per tale effetto, come parametro si assumono le tipologie e le classificazioni delle strutture ricettive, laddove esistenti, come espressive delle caratteristiche dei servizi delle singole strutture e del conseguente valore economico del prezzo del soggiorno;

Preso atto che l'art. 4 c. 7 del D. L. 50/2017 dà facoltà agli Enti locali territoriali (Capoluoghi di provincia, Unioni di Comuni e Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche e d'arte) di istituire o rimodulare le aliquote o le tariffe dei tributi locali in deroga alla sospensione prevista con l'art. 1 c. 26 della Legge 208/2015 che sospendeva la possibilità per gli Enti locali di istituire o aumentare i tributi locali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. f), del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rimane, quindi, di competenza della Giunta Comunale, che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 2 comma 82 della legge Regionale 33/2016 che prevede tra i principi per l'applicazione dell'imposta al punto 4) "promuovere accordi tra i comuni della medesima area al fine di cercare di adottare criteri e aliquote uniformi per le località che hanno caratteristiche simili."

Considerato che l'istituzione dell'imposta di soggiorno e la sua regolamentazione sono stati oggetto di approfonditi e successivi incontri tra le Amministrazioni di Zoagli, Santa Margherita Ligure, Portofino e Rapallo al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla legge regionale citata

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;

Richiamato l'art. 4 del D. Lgs 23/2011;

Visto il parere espresso dal Revisore unico ai sensi dell'art.239 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 267/2000

Visti i pareri favorevoli allegati relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000

DELIBERA

- 1) **di istituire** per le ragioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, l'imposta di soggiorno, così come previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011;
- 2) **di approvare** il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale e che prevede l'applicazione dell'imposta con decorrenza 01/12/2017;
- 3) **di trasmettere**, a norma dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/97, la presente deliberazione e copia del Regolamento approvato, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività o, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Con separata e successiva votazione,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
GIORDANO MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. TERRAZZINO ELISA

Della suesesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 per 15 giorni consecutivi dal_ ai sensi dell'art.124, comma 1 T.U.E.L. D.Lgs N. 267/2000

REP. N. __

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al ai sensi dell'art.124, comma 1 T.U.E.L. D.Lgs N. 267/2000

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. TERRAZZINO ELISA

=====

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Zoagli, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
TERRAZZINO ELISA